

REGOLAMENTO INTERNO IN ACQUE SOCIALI

La S.N.L.A.S.D. per la gestione degli specchi acquei descritti nella Concessione Governativa di cui unica titolare fa riferimento al Regolamento della Capitaneria di Porto di Trieste ed il Codice della Navigazione. Per quanto non specificatamente in essi contemplato, si rimanda allo Statuto Sociale, al Regolamento Interno ed al presente Regolamento

ARTICOLO 1

NORME PER L'ASSEGNAZIONE DEL POSTO BARCA (Ormeggio)

1.1 E' facoltà del Socio ordinario presentare istanza scritta di assegnazione ormeggio indirizzata al Consiglio Direttivo. Nella domanda vanno precisate esattamente le dimensioni dello scafo e le caratteristiche dell'unità da diporto oggetto dell'istanza, allegando in copia:

- documento di iscrizione o esenzione dal Registro Navale unità da diporto
- licenza di navigazione se imbarcazione o certificato di omologazione se natante
- polizza di assicurazione valida
- documento di proprietà
- qualsiasi supporto cartaceo relativo all'oggetto dell'istanza. Per il calcolo delle dimensioni si considerano come tali: la lunghezza fuori tutto, intesa come ingombro, escluse le appendici amovibili; la larghezza al baglio massimo; l'immersione massima dello scafo e chiglia.

L'accettazione sarà vagliata caso per caso dagli Organi Direttivi costituiti in commissione.

1.2 All'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento e fino a nuove disposizioni, vengono stabilite le misure di lunghezza per le unità da diporto di nuovo accoglimento in acque sociali:

lunghezza massima fuori tutto m 13; lunghezza minima fuori tutto m 5,00.

L'accoglimento in acque sociali di imbarcazioni aventi misure minori di mt. 5, ovvero maggiori di mt 13 potrà essere consentito volta per volta con delibera del C.D., sentito il Direttore Mare, qualora l'ormeggio nel posto assegnato in base al vigente piano ormeggi, sia tecnicamente compatibile con le dimensioni dell'imbarcazione.

1.3 L'assegnazione di posto barca per unità a vela e/o rispettivamente a motore resta in ogni caso subordinato all'esistenza di ormeggi vacanti negli specchi acquei in concessione nelle zone riservate alla specifica tipologia delle imbarcazioni secondo il vigente piano ormeggi.

1.4 Ad ogni socio può essere assegnato un solo posto ormeggio da occupare con una sola unità da diporto.

1.5 L'unità da diporto, oggetto dell'istanza, dovrà essere di proprietà del Socio richiedente o di un parente di primo grado limitatamente ai figli, coniuge non legalmente separato, ovvero convivente stabile come proprietà del Socio richiedente o di un parente di primo grado limitatamente ai figli, coniuge non legalmente separato, ovvero convivente stabile come certificato da stato di famiglia.

1.6 Per le assegnazioni del posto ormeggio, viene stilata una unica lista di attesa, da esporre all'Albo Sociale ed avente carattere permanente.

1.7 Il Consiglio Direttivo, al reperimento di un nuovo posto barca, provvederà ad assegnarlo al richiedente avente il maggior punteggio.

Qualora lo spazio non sia sufficiente o eccessivo per la sistemazione, l'ormeggio non verrà assegnato ed il richiedente conserverà la sua posizione in graduatoria fino al liberarsi di un adeguato posto.

1.8 Ogni nuova assegnazione verrà indicata nella graduatoria permanente ed esposta 15 giorni prima del provvedimento formale. Durante tale periodo è ammesso ricorso scritto, al Consiglio Direttivo, verso la stessa.

In caso di assegnazione di un ormeggio provvisorio, sia per cambio o per nuova assegnazione, la posizione in graduatoria verrà mantenuta fino a sistemazione definitiva.

1.9 Nell'ipotesi che il Socio rifiuti il posto ormeggio o non ne dia accettazione scritta entro 15 gg. dalla data di ricevimento della lettera di assegnazione, verrà cancellato dalla lista.

ARTICOLO 2
PUNTEGGIO PER L'ASSEGNAZIONE
POSTO BARCA

- A)-Punti uno per ogni anno di anzianità in qualità di socio e senza interruzioni.
B)—Punti uno per ogni anno maturato in lista di attesa senza interruzioni.
C) punti uno per ogni anno di partecipazione alle sedute degli organi sociali deliberativi per i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti, con la partecipazione ad almeno il **70%** delle adunanze, da certificarsi con atto del Segretario.
D) punti uno per i residenti nel comune di Duino - Aurisina
La graduatoria viene aggiornata ad ogni presentazione di domanda e ad ogni nuova assegnazione.
Per il calcolo del punteggio finale le frazioni di mese superiori a 15 gg. saranno considerate mese intero.

ARTICOLO 3
DISCIPLINA
DELLO SPECCHIO ACQUEO SOCIALE

3.1 L'ORGANO DECISIONALE per la disciplina degli ormeggi è il CONSIGLIO DIRETTIVO che agisce tramite il Direttore Mare in carica.

Il Direttore Mare può avvalersi della collaborazione effettiva dei Delegati di sponda. Il Delegato di sponda è un Socio che ha il compito di relazionare ed eventualmente intervenire sulla situazione di uno specchio acqueo delimitato assegnatogli dal Direttore Mare.

I Soci hanno il diritto di mantenere nello specchio d'acqua sociale la propria unità da diporto attenendosi alla seguente normativa:

3.2 All'atto dell'accettazione dell'imbarcazione e prima che la medesima entri nello specchio d'acqua sociale l'interessato dovrà perfezionare la documentazione presentata all'atto della domanda, presentando in visione, se richiesta, la documentazione originale e firmare per totale accettazione del presente regolamento che gli verrà consegnato in copia.

3.3 E' prevista la corresponsione di una quota "buona entrata in acque sociali" il cui ammontare è approvato dall'Assemblea Generale.

3.4 A seguito nuova assegnazione ormeggio non sono ammesse analoghe istanze prima del trascorrere di anni 2.

3.5 La decisione di stabilire il posto ormeggio compete al Direttore Mare con ratifica del Consiglio Direttivo.

3.6 E' nelle facoltà del C.D. su proposta del Direttore Mare, quando ne emergono motivate ragioni, di cambiare il già assegnato posto con un altro.

3.7 Rimane inoltre facoltà del C.D. modificare, sostituire ormeggi e posti, quando se ne ravvisa la necessità e per i seguenti motivi:

- Situazioni di pericolo e/o disagio per le imbarcazioni adiacenti e vicine.
- Quando le manovre di disormeggio e ormeggio risultano poco agevoli.
- Incompatibilità per tipologia e dimensioni fra unità vicine.
- Per una migliore e razionale occupazione degli specchi acquei sociali.

3.8 L'autorizzazione all'ormeggio può essere revocata dal Consiglio Direttivo, con comunicazione scritta, al socio inadempiente con le quote associative come da Statuto, oppure:

- in caso di ormeggi e strutture difettosi, trascurati e privi di manutenzione.
- in caso si costituisca pericolo per le unità vicine o per la navigazione
- a seguito sanzioni disciplinari per grave colpa o dolo
- a seguito inosservanza dello Statuto, del regolamento, dei provvedimenti e delle disposizioni del Consiglio direttivo.

ARTICOLO 4

NORME PER I CAMBI BARCA

4.1 Chi volesse sostituire la propria unità da diporto con una di dimensioni diverse o modificare le dimensioni della stessa dovrà presentare preventiva richiesta al CD.

Tale richiesta non dà automaticamente il diritto all'assegnazione di un nuovo ormeggio ma rimane facoltà del CD. respingere la suddetta istanza ove non sia possibile una sistemazione adeguata.

In caso di accoglimento della domanda e la mancata collocazione della nuova unità, il diritto all'ormeggio è conservato per la durata di mesi 6, prorogabili soltanto per giustificati motivi documentati da esporre per iscritto prima del termine, a condizione che venga corrisposto il canone nella nuova misura. In ogni caso nessun rimborso spetterà all'interessato.

4.2 Una volta ottenuta l'autorizzazione al cambio non sono ammesse analoghe istanze prima del trascorrere di anni 2.

4.3 Gli interstizi tra le barche dovranno essere di dimensioni adeguate alle unità interessate e alla sicurezza degli ormeggi.

ARTICOLO 5

NORME PER I CAMBI ORMEGGIO

5.1 E' consentito ai soci assegnatari di presentare domanda per il cambio dell'ormeggio assegnato con un altro, specificandone i motivi.

5.2 Ai fini dell'autorizzazione al cambio, valgono le norme di cui ai punti: le 2 del presente Regolamento.

5.3 Lo scambio di ormeggio tra due soci assegnatari non necessita di inserimento in graduatoria di cui al punto 2. L'autorizzazione viene concessa se esistono le condizioni logistiche a tale scambio.

La domanda deve essere presentata da entrambi gli interessati.

5.4 La Società declina ogni responsabilità per qualsiasi danno venga a verificarsi a seguito delle operazioni di trasferimento e sistemazione.

ARTICOLO 6

NORME PER LA COMPRAVENDITA E MULTIPROPRIETA'

6.1 Fermo restando quanto previsto dal punto 1.5 non sono ammesse, ai fini delle assegnazioni in acque sociali, imbarcazioni o natanti in comproprietà, qualunque sia la percentuale in carati.

6.2 Il Socio dovrà comunicare immediatamente l'eventuale vendita della propria unità da diporto, per iscritto, impegnandosi a farla allontanare entro e non oltre gg 20 successivi.

6.3 In caso di trasferimento della proprietà dell'imbarcazione o natante per "mortis causa" è facoltà dell'erede limitatamente al coniuge superstite ed ai figli mantenere l'unità nello specchio acqueo sociale purché essi siano soci o provvedano ad associarsi secondo le modalità vigenti entro 6 mesi dalla apertura della successione ed abbiano presentato, nello stesso termine, la documentazione attestante la loro piena proprietà.

L'assegnazione del posto barca al nuovo proprietario opera in deroga alle norme che regolano l'apposita graduatoria ed il pagamento della quota ingresso in acque sociali.

6.4 Il socio assegnatario che non intenda più usufruire dell'ormeggio in acque sociali e dei relativi servizi, può presentare domanda di trasferimento dei propri diritti, relativi al posto barca, a un parente di primo grado, limitatamente ai figli ovvero al coniuge non legalmente separato, purché siano soci all'atto dell'accettazione della domanda. L'assegnazione del posto barca al nuovo proprietario opera in deroga alle norme che regolano l'apposita graduatoria ed il pagamento della quota ingresso in acque sociali.

6.5 E' facoltà dei soci stipulare tra di loro contratti di compravendita delle loro unità da diporto, con subentro a titolo gratuito del socio acquirente all'ormeggio assegnato al socio alienante, quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) il socio alienante sia assegnatario del posto barca da almeno tre anni consecutivi e il medesimo, nello stesso periodo, non sia stato assoggettato a provvedimenti disciplinari;
- b) il socio alienante rinunci, con dichiarazione scritta, al rimborso della quota "una tantum" maturata sino alla data di cessione della barca;
- c) il socio acquirente sia iscritto nel registro dei soci e non sia stato assoggettato a provvedimenti disciplinari;

d) il medesimo socio acquirente corrisponda integralmente la quota “buona entrata in acque sociali” di cui all’art. 3.3 del presente Regolamento.

6.6 Nel caso che precede, il socio alienante che non presentasse le dimissioni dalla Società, potrà richiedere l’assegnazione di un nuovo posto barca e tutte le ipotesi di anzianità sociale, al computo del punteggio di cui all’art. 2 del presente Regolamento, decorreranno dal subentro del nuovo socio.

Per il socio subentrante trova applicazione il dispositivo di cui agli artt. 3.4 - 4.2 del presente Regolamento.

ARTICOLO 7 TUTTE LE DOMANDE VANNO REDATTE SU APPOSITI MODULI FORNITI DALLA SEGRETERIA

ARTICOLO 8 NORME PER LE ASSENZE DALL’ORMEGGIO

8.1 In caso di assenza dall’ormeggio per periodi superiori a 30 giorni consecutivi, il Socio è tenuto a darne comunicazione scritta, specificando i motivi e i termini temporali. Durante tale periodo è vietata la cessione a terzi dell’uso dell’ormeggio, anche se a titolo gratuito, pena, dopo l’adozione dei provvedimenti disciplinari prescritti per tali casi, la revoca dell’autorizzazione.

8.2 I posti resisi temporaneamente liberi potranno essere utilizzati discrezionalmente dal C.D.

8.3 Trascorsi mesi 6 di assenza dall’ormeggio senza giustificati motivi documentati, il socio perde diritto al posto e l’assegnazione gli verrà revocata.

ARTICOLO 9 NORME PER LE ASSEGNAZIONI TEMPORANEE

9.1 Ai Soci proprietari di imbarcazioni che non godano del posto ormeggio presso la S.N.L a.s.d., potrà venire concesso un ormeggio temporaneo, per periodi prestabiliti, su posti resosi temporaneamente disponibili, previa corresponsione del canone previsto sulla base della lista di attesa.

9.2 Anche imbarcazioni di proprietà di non soci potranno essere accolte a titolo di ospitalità, per periodi prestabiliti, su autorizzazione del Dir. Mare salvo ratifica del C.D. con le seguenti modalità:

- primi 5 giorni a titolo gratuito,
- corresponsione di una quota giornaliera per rimborso spese quantificata dal Consiglio Direttivo, per il periodo successivo.
- periodo massimo di ospitalità gg 30. eventualmente rinnovabile.

9.3 In entrambi i casi agli armatori verrà fatta firmare una dichiarazione di responsabilità per eventuali danni a terzi.

ARTICOLO 10 NORME GENERALI

10.1 Non sono ammessi, negli spazi sociali, imbarcazioni o altro tipo di natante, per scopi diversi da quelli sportivi o da diporto.

10.2 Non è consentito tenere o depositare nello specchio acqueo sociale o, in altro sito comune, mezzi di servizio di proprietà dei Soci e non.

10.3 Non possono essere assegnati posti ormeggi, negli specchi acquee sociali a derive, gommoni, multiscafi, canoe e quant’altro non considerato imbarcazione o natante.

10.4 E’ dovere del Socio assicurare la propria imbarcazione con ormeggi adeguati, di curare diligentemente la sua manutenzione, in modo che essa corrisponda sempre ai requisiti di sicurezza e di decoro.

L’imbarcazione che per qualsiasi causa affondi dovrà essere immediatamente recuperata a cura del Socio.

10.5 E' vietata qualsiasi forma di cessione a terzi dell'uso dell'ormeggio, anche se a titolo gratuito e/o temporaneo.

10.6 Le violazioni a quanto sopra disposto, oltre ai provvedimenti disciplinari, comportano la decadenza dell'autorizzazione all'ormeggio, quando ne ricorrono gli estremi.

10.7 Il Socio dovrà preoccuparsi personalmente o per mezzo di un suo incaricato, in caso di mal tempo, dell'efficienza degli ormeggi.

Il Socio, allo scopo di assicurare una pronta reperibilità, deve, sempre, comunicare le variazioni di indirizzo/recapito e telefono.

10.8 La Società non risponde in alcun modo di danni provocati, per qualsiasi motivo, a imbarcazioni - natanti o cose di proprietà dei Soci o di terzi.

10.9 Il Socio dovrà munire l'unità da diporto di parabordi adeguati alle dimensioni e all'ubicazione della stessa.

10.10 In caso di rottura o necessità di sostituzione ormeggi a mare, i costi relativi al ripristino resteranno a carico del socio qualora i difetti derivino da sua incuria, uso improprio o carenza di manutenzione. Nel caso che i difetti siano ascrivibili a vetustà o mancanza di manutenzione imputabili alla società, il relativo costo resterà a carico della medesima. Nell'ipotesi in cui i medesimi difetti siano derivati da forza maggiore o intervento di terzi non identificati, le spese di ripristino saranno imputate al 50 % alla società e il restante **50 %** al socio interessato.

10.11 Gli ormeggi a terra sono di competenza del socio assegnatario

In caso di necessità e di urgenza il CD, senza obbligo di preavviso al Socio, disporrà per interventi urgenti riparazioni, spostamenti ecc.

Le spese sostenute verranno addebitate al socio qualora gli interventi derivino da sua responsabilità.

10.12 Tutte le unità devono essere munite del contrassegno con il numero di identificazione fornito dalla società, visibile da terra e del guidone sociale.

10.13 Armatori ed equipaggi sono tenuti a mantenere un contegno educato e corretto, ad attenersi alle disposizioni che regolano la navigazione ed a prestare assistenza a quanti ne avessero bisogno.

10.14 Le unità dei soci devono uscire, rientrare e transitare nei canali a velocità ridotta.

10.15 Si raccomanda il rispetto delle seguenti norme antincendio e ambientali

- Le sostanze infiammabili quali vernici, solventi e simili, devono essere tenute in contenitori metallici ben chiusi. Il loro deposito a bordo deve essere contenuto al minimo necessario;
- Eventuali riserve di carburante in quantità limitata, vanno conservate in serbatoi omologati per gli specifici carburanti;
- E' vietato scaricare negli specchi acquei residui oli combustibili, liquami di sentina e acque nere in rispetto della normativa vigente;
- E' fatto divieto di accendere fuochi o utilizzare fiamme libere sui pontili;
- L'uso dell'acqua deve essere limitato alle attività strettamente connesse alle unità da diporto;

REGOLAMENTO USO CORRENTE ELETTRICA SULLE SPONDE

- E' assolutamente vietato l'uso della corrente elettrica in assenza, anche momentanea, dell'armatore;
- Il cavo elettrico della presa di corrente non deve presentare interruzioni o usure fino all'imbarcazione;
- Per l'utilizzo delle prese di corrente elettrica, i soci devono attenersi alle norme di sicurezza previste dalla legge utilizzando materiale omologato;
- E' proibito utilizzare l'energia elettrica per usi non strettamente connessi alle unità da diporto;
- Il Direttore Mare e suoi collaboratori hanno il compito di vigilare sull'osservanza, da parte dei soci, delle presenti norme e di segnalare al C.D. dell'Associazione le infrazioni accertate;
- La mancata osservanza delle suddette disposizioni costituisce mancanza disciplinare e verrà regolata ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto vigente della Società.

ARTICOLO 11

Casi particolari, non contemplati nel presente Regolamento,

- saranno vagliati, volta per volta, dal C.D.

ARTICOLO 12

Il presente Regolamento integra e sostituisce i precedenti

IL CONSIGLIO DIRETTIVO